



Bruxelles, 29 maggio 2017
(OR. en)

9566/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0261 (COD)**

**CORDROGUE 62
DROIPEN 71
CODEC 898
JAI 530
SAN 211**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	14809/16, 8661/17
n. doc. Comm.:	11520/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive

Si allega per le delegazioni il testo in oggetto che costituisce il compromesso raggiunto nell'ultimo trilogico relativo alla legislazione sulle nuove sostanze psicoattive tenutosi il 29 maggio 2017.

Le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione riguardante il regolamento, di cui al documento 11520/16, sono evidenziate.

PE-CONS No/YY - 2016/0261 (COD)

**REGOLAMENTO (UE) 2017/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C , , pag.

² GU C , , pag.

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove sostanze psicoattive possono costituire gravi minacce transfrontaliere per la salute, *in particolare a motivo della loro diversità, numero e velocità con cui emergono* ed è pertanto necessario rafforzare il monitoraggio *e i sistemi* di allarme rapido, *nonché valutarne i rischi sociali e per la salute al fine di predisporre risposte per contrastare* tali minacce.
- (2) *I gruppi vulnerabili, in particolare i giovani, sono particolarmente esposti ai rischi sociali e per la salute pubblica derivanti dalle nuove sostanze psicoattive.*
- (3) Negli ultimi anni gli Stati membri hanno notificato un numero crescente di nuove sostanze psicoattive attraverso il meccanismo per lo scambio rapido di informazioni, istituito dall'azione comune 97/396/GAI adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche **■**, e in seguito rafforzato dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio¹.

¹ Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

- (4) È opportuno che le nuove sostanze psicoattive che comportano ***rischi per la salute pubblica*** o rischi sociali e per la salute pubblica siano affrontate a livello di Unione. Il presente regolamento deve pertanto essere letto in combinato disposto con **■** la direttiva (UE) .../...***del Parlamento europeo e del Consiglio***¹⁺ in quanto entrambi gli atti sono intesi a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI **■** .
- (5) ***Un numero esiguo di nuove sostanze psicoattive può essere destinato ad un uso commerciale ed industriale e a fini di ricerca e sviluppo scientifici.***

¹ ***Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" (GU L...).***

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" (2013/0304 (COD)) e completare la nota a piè di pagina.***

- (6) È necessario integrare il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ con disposizioni relative allo scambio di informazioni e al sistema di allarme rapido sulle nuove sostanze psicoattive, nonché alla procedura di valutazione dei rischi. In particolare occorrerebbe rafforzare le disposizioni relative all'allarme rapido sulle nuove sostanze psicoattive e rendere più efficaci le procedure per stilare la relazione iniziale e per organizzare la procedura di valutazione dei rischi. Occorrerebbe inoltre abbreviare considerevolmente i termini previsti per tutte le fasi della procedura.
- (7) Qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive dovrebbe essere fondata su prove scientifiche *e oggetto di una procedura specifica.*
- (8) *Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, occorrerebbe stilare una relazione iniziale sulle nuove sostanze psicoattive che destano preoccupazione riguardo ai rischi sociali o per la salute che dette sostanze potrebbero presentare in tutta l'Unione. La relazione iniziale dovrebbe consentire alla Commissione di prendere una decisione con cognizione di causa in merito all'avvio della procedura di valutazione dei rischi. La procedura di valutazione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe essere intrapresa rapidamente.*

¹ Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

- (9) A seguito della procedura di valutazione dei rischi, è opportuno che la Commissione stabilisca se le nuove sostanze psicoattive debbano essere *incluse nella definizione di "stupefacenti"* in linea con la procedura di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio¹. *Al fine di garantire la continuità del funzionamento del meccanismo per lo scambio di informazioni e delle procedure per le relazioni e per la valutazione dei rischi previsti dalla decisione 2005/387/GAI e dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della data di recepimento della direttiva (UE) .../...⁺, che è anche la data di abrogazione della decisione 2005/387/GAI, in quanto entrambi gli atti sono intesi a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI* ■ .

¹ *Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).*

⁺ *GU: inserire il numero della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" (2013/0304 (COD)).*

(10) *In linea di principio, la valutazione dei rischi non dovrebbe essere condotta su una nuova sostanza psicoattiva oggetto di una valutazione a norma del diritto internazionale.*

La valutazione dei rischi non dovrebbe essere condotta su una nuova sostanza psicoattiva ■ se tale sostanza è una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* o di un medicinale veterinario.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1920/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1920/2006

Il regolamento (CE) n. 1920/2006 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunta la lettera ■ seguente:

- "f) Scambio di informazioni, sistema di allarme rapido e valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive
 - i) raccolta, raffronto, analisi e valutazione delle informazioni disponibili fornite dai punti focali nazionali Reitox e dalle unità nazionali Europol sulle nuove sostanze psicoattive ai sensi dell'articolo **1, paragrafo 4**, della decisione quadro 2004/757/GAI* ■ e comunicazione senza indebito ritardo di tali informazioni ai punti focali nazionali Reitox, alle unità nazionali Europol e alla Commissione;
 - ii) stesura della relazione iniziale o della relazione iniziale cumulativa a norma dell'articolo 5 ter;

- iii) organizzazione della procedura di valutazione dei rischi a norma degli articoli 5 quater e 5 quinquies;
- iv) monitoraggio, in cooperazione con Europol e con il supporto dei punti focali nazionali Reitox e delle unità nazionali Europol, di tutte le nuove sostanze psicoattive notificate dagli Stati membri.

* ***Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8). "***

- 2) all'articolo 5, paragrafo 2, il secondo *comma* è soppresso;

3) sono inseriti ■ gli articoli seguenti:

"Articolo 5 bis

Scambio di informazioni e sistema di allarme rapido sulle nuove sostanze psicoattive

Ciascuno Stato membro provvede affinché i punti focali nazionali Reitox e l'unità nazionale Europol forniscano tempestivamente e senza indebiti ritardi le informazioni disponibili sulle nuove sostanze psicoattive all'Osservatorio e a Europol, ***tenuto conto del rispettivo mandato dei due organi***. Le informazioni riguardano il rilevamento e l'identificazione, il consumo e i modelli di consumo, i rischi potenziali e quelli riscontrati, la fabbricazione, l'estrazione, la distribuzione ***e i metodi di distribuzione***, il traffico, l'uso a fini commerciali, medici e scientifici di tali sostanze.

L'Osservatorio, in collaborazione con Europol, raccoglie, analizza, valuta tali informazioni e le comunica tempestivamente ***ai punti focali nazionali Reitox e alle unità nazionali Europol nonché alla Commissione*** al fine di fornire ***loro*** le informazioni necessarie per un allarme rapido e consentire all'Osservatorio di elaborare la relazione iniziale o la relazione iniziale cumulativa a norma dell'articolo 5 ter.

Articolo 5 ter

Relazione iniziale

1. Se, a parere dell'Osservatorio, della Commissione ***o della maggioranza*** degli Stati membri, le informazioni condivise riguardanti una nuova sostanza psicoattiva, raccolte a norma dell'articolo 5 bis in uno o più Stati membri, destano la preoccupazione che la nuova sostanza possa comportare rischi sociali o per la salute a livello dell'Unione, l'Osservatorio stila una relazione iniziale sulla nuova sostanza psicoattiva.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri della loro volontà di elaborare una relazione iniziale. Qualora sia raggiunta la maggioranza richiesta, la Commissione incarica in tal senso l'Osservatorio e ne informa gli Stati membri.

2. La relazione iniziale contiene *una prima indicazione di quanto segue:*

■

- a) la natura e portata dei *casi da cui emergono problemi* sociali e per la salute *ai quali può potenzialmente essere associata* la nuova sostanza psicoattiva, *compresi il numero di casi e i modelli di consumo;*
- b) la descrizione chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva, dei metodi e dei precursori utilizzati per la sua fabbricazione o estrazione;
- c) la descrizione farmacologica e tossicologica della nuova sostanza psicoattiva;
- d) ■ la partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione o distribuzione della nuova sostanza psicoattiva.

La relazione iniziale contiene altresì:

- a) informazioni circa l'uso medico umano e veterinario della nuova sostanza psicoattiva, anche come sostanza attiva di un medicinale ***per uso umano*** o di un medicinale veterinario;
- b) ***informazioni circa l'uso commerciale e industriale della nuova sostanza psicoattiva, sulla portata di tali usi nonché sull'uso a fini di ricerca e sviluppo scientifici;***
- c) informazioni indicanti se la nuova sostanza psicoattiva è oggetto di misure restrittive negli Stati membri;

- d) informazioni indicanti se la nuova sostanza psicoattiva è attualmente, o è stata, oggetto di valutazione nell'ambito del sistema istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, emendata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (sistema delle Nazioni Unite);
 - e) *altre informazioni pertinenti eventualmente disponibili.*
3. Ai fini della relazione iniziale, l'Osservatorio utilizza le informazioni già a sua disposizione.
 4. Se lo ritiene necessario, l'Osservatorio chiede ai punti focali nazionali Reitox di fornire informazioni supplementari sulla nuova sostanza psicoattiva. I punti focali nazionali Reitox forniscono tali informazioni entro due settimane dal ricevimento della richiesta.

5. L'Osservatorio chiede *senza indebito ritardo* all'Agenzia europea per i medicinali di indicare se, nell'Unione o in uno Stato membro, la nuova sostanza psicoattiva è:
- a) una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* o di un medicinale veterinario che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio *a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³*;

¹ *Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).*

² *Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).*

³ *Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, (modificato) che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.*

- b) una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* o di un medicinale veterinario per il quale è stata richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio;
- c) una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* o di un medicinale veterinario che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio, in seguito tuttavia sospesa dall'autorità competente;
- d) una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* non autorizzato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/83/CE ■ o di un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da una persona autorizzata secondo la legislazione nazionale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/82/CE ■ ;

- e) un principio attivo di medicinali *per uso umano* in fase di sperimentazione *ai sensi* dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Se tali informazioni si riferiscono ad autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dagli Stati membri, questi ultimi forniscono tali informazioni all'agenzia europea per i medicinali, qualora la stessa ne faccia richiesta.

6. L'Osservatorio chiede *senza indebito ritardo* a Europol di fornire informazioni sulla partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione, *alla distribuzione e ai metodi di distribuzione, nonché al traffico* della nuova sostanza psicoattiva, e a qualsiasi suo impiego.

¹ Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).

7. L'Osservatorio chiede *senza indebito ritardo* all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, *al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e* all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di fornire le informazioni e i dati a loro disposizione sulla nuova sostanza psicoattiva.
8. Le modalità di collaborazione tra l'Osservatorio e gli enti e le agenzie di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 sono disciplinate da accordi. Tali accordi sono conclusi in conformità dell'articolo 20, secondo comma.
9. L'Osservatorio rispetta le condizioni relative all'uso delle informazioni che gli sono comunicate, segnatamente le condizioni relative all'*accesso ai documenti*, alla sicurezza delle informazioni e dei dati, nonché alla protezione dei dati riservati, *compresi i dati sensibili o* le informazioni commerciali riservate.

10. L'Osservatorio trasmette la relazione iniziale alla Commissione e agli *Stati membri* entro cinque settimane dalle richieste di informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.
11. Quando raccoglie informazioni su diverse nuove sostanze psicoattive *che considera avere* struttura chimica simile, l'Osservatorio presenta alla Commissione e agli *Stati membri* singole relazioni iniziali o relazioni *iniziali* cumulative che trattano diverse nuove sostanze psicoattive, purché le caratteristiche di ciascuna nuova sostanza psicoattiva siano chiaramente individuate, entro sei settimane *dalle richieste di informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7*.

Articolo 5 quater

Procedura di valutazione dei rischi e relazione

1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della relazione iniziale di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 10, la Commissione può chiedere all'Osservatorio di valutare i rischi potenziali che la nuova sostanza psicoattiva comporta e di elaborare una relazione di valutazione dei rischi, ***qualora la relazione iniziale fornisca indicazioni per ritenere che tale sostanza possa comportare gravi rischi per la salute pubblica o rischi sociali e per la salute pubblica.*** La valutazione dei rischi è svolta dal comitato scientifico.
2. Entro due settimane dalla data di ricevimento della relazione iniziale cumulativa di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 11, la Commissione può chiedere all'Osservatorio di valutare i rischi potenziali che le diverse nuove sostanze psicoattive con struttura chimica simile comportano e di elaborare una relazione cumulativa di valutazione dei rischi. Tale valutazione è svolta dal comitato scientifico ■ .

3. La relazione di valutazione dei rischi o la relazione cumulativa di valutazione dei rischi contiene:
- a) informazioni *disponibili* sulle proprietà chimiche e fisiche della nuova sostanza psicoattiva, sui metodi e sui precursori utilizzati per la sua fabbricazione o estrazione;
 - b) informazioni *disponibili* sulle proprietà farmacologiche e tossicologiche della nuova sostanza psicoattiva;
 - c) un'analisi dei rischi per la salute associati alla nuova sostanza psicoattiva, in particolare per quanto riguarda la tossicità acuta e cronica, i rischi di abuso, il potenziale di indurre dipendenza e i suoi effetti fisici, mentali e comportamentali;
 - d) un'analisi dei rischi sociali associati alla nuova sostanza psicoattiva, in particolare le conseguenze per il funzionamento sociale, l'ordine pubblico e le attività criminali e la partecipazione di gruppi criminali alla fabbricazione, alla *distribuzione e ai metodi di distribuzione, nonché al traffico* della nuova sostanza psicoattiva;

- e) informazioni ***disponibili sulla portata del consumo*** e sui modelli di consumo della nuova sostanza psicoattiva, nonché sulla sua disponibilità e potenzialità di diffusione all'interno dell'Unione;
 - f) informazioni ***disponibili*** circa l'uso commerciale e industriale della nuova sostanza psicoattiva, sulla portata di tali usi nonché sull'uso a fini di ricerca e sviluppo scientifici;
 - g) ***altre informazioni pertinenti eventualmente disponibili.***
4. Il comitato scientifico valuta i rischi che la nuova sostanza psicoattiva o il gruppo di nuove sostanze psicoattive comportano. Il comitato ***scientifico*** può essere allargato se ritenuto necessario dal direttore, sentito il parere del presidente del comitato scientifico, includendovi esperti nei settori scientifici pertinenti al fine di garantire una valutazione equilibrata dei rischi associati alla nuova sostanza psicoattiva. Il direttore designa gli esperti sulla base di un elenco di esperti che è approvato ogni tre anni dal consiglio di amministrazione.

La Commissione, l'Osservatorio, Europol e l'Agenzia europea per i medicinali hanno ciascuno il diritto di nominare due osservatori.

5. Il comitato scientifico svolge la valutazione dei rischi sulla base delle informazioni disponibili e di eventuali altre prove scientifiche pertinenti. Il comitato tiene conto di tutti i pareri espressi dai suoi membri. L'Osservatorio organizza il processo di valutazione dei rischi, compresa l'individuazione dei futuri bisogni di informazioni e degli studi pertinenti.
6. L'Osservatorio trasmette la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione *e agli Stati membri* entro sei settimane dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.
7. Su richiesta debitamente motivata dell'Osservatorio, la Commissione può prorogare il periodo per completare la valutazione dei rischi o la valutazione cumulativa dei rischi per consentire ricerche e raccolta di dati supplementari. La richiesta dell'Osservatorio contiene informazioni sul periodo di tempo necessario per completare la valutazione dei rischi o la valutazione cumulativa dei rischi.

Articolo 5 quinquies

Esclusione dalla valutazione dei rischi

1. La valutazione dei rischi è esclusa se la nuova sostanza psicoattiva è in fase di valutazione avanzata nel sistema delle Nazioni Unite, ovvero se il comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla farmacodipendenza ha pubblicato la sua analisi critica e una raccomandazione scritta in merito, eccetto se vi sono **sufficienti dati e informazioni disponibili che suggeriscano la necessità di una relazione di valutazione dei rischi a livello di Unione, i cui motivi sono indicati nella relazione iniziale.**
2. La valutazione dei rischi è esclusa se la nuova sostanza psicoattiva è stata valutata nel sistema delle Nazioni Unite ed è stato deciso di non includerla in uno degli elenchi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972, o della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, eccetto se **vi sono sufficienti dati e informazioni disponibili che suggeriscano la necessità di una relazione di valutazione dei rischi a livello di Unione, i cui motivi sono indicati nella relazione iniziale.**

3. La valutazione dei rischi è esclusa nel caso in cui la nuova sostanza psicoattiva sia:
- a) una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* o di un medicinale veterinario che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - b) una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* o di un medicinale veterinario per il quale è stata richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - c) una sostanza attiva di un medicinale *per uso umano* o di un medicinale veterinario che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio in seguito sospesa, ma non ancora ritirata, dall'autorità competente;
 - d) un principio attivo usato in medicinali **■** *per uso umano* in fase di sperimentazione.";

4) all'articolo 13, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della valutazione dei rischi posti dalla sostanza psicoattiva o dal gruppo di nuove sostanze psicoattive, il comitato scientifico può essere allargato in base alla procedura di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4."

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ...***(12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE).../...⁺***).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁺ ***GU: inserire il numero della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" (2013/0304 (COD)).***